

N. 04618/2015REG.PROV.COLL.

N. 04990/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 4990 del 2015, proposto da:

******, rappresentato e difeso dall'avv. Flavia Sandoni, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Ministero dell'Interno; Questura di Modena, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 00261/2015, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Modena;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 il Cons. Carlo Modica de Mohac e udito l'Avvocato dello Stato Agnese Soldani;

Dato avviso alle parti presenti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

1. L'appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino tunisino presente in Italia originariamente in modo irregolare, poi regolarizzato nel 2009 (in quanto assunto quale collaboratore domestico dal proprio fratello detentore di carta di soggiorno, e successivamente passato saltuariamente alle dipendenze di altri datori di lavoro) nel maggio 2011 ha presentato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno che sarebbe scaduto il 30 giugno 2011.

2. Con provvedimento datato 29 novembre 2012, il Questore di Modena ha rigettato l'istanza.

Il provvedimento è motivato con la considerazione che nel corso del procedimento per il rinnovo del permesso di soggiorno,

l'interessato aveva prodotto, al fine di documentare la persistenza della propria attività lavorativa, due contratti di lavoro subordinato, uno in data 6 settembre 2011, l'altro in data 13 gennaio 2012. Il primo dei due contratti risultava stipulato con la ditta individuale di **, il secondo con la ditta individuale **, aventi entrambe sede in Sassuolo, via **.

Peraltro (così proseguiva la motivazione del decreto) dalle verifiche effettuate presso l'INPS non risultavano mai pagati contributi per i suddetti due rapporti lavorativi; inoltre a nome dell'interessato per l'anno 2010 non risultavano affatto versati contributi, mentre per l'anno 2011 risultavano versati solo per tre settimane lavorative nell'intero anno.

Dall'insieme di questi dati la Questura aveva tratto la conclusione che i due ultimi contratti di lavoro si potevano considerare fittizi e che l'interessato non avesse più, da anni, un rapporto di lavoro regolare.

3. L'interessato ha fatto ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna, deducendo, in sostanza, che l'omesso versamento dei contributi previdenziali costituisce un inadempimento del datore di lavoro, ma non può essere addotto come prova dell'inesistenza o della fittizietà del rapporto di lavoro.

4. Con sentenza n. 261/2015 il T.A.R. dell'Emilia Romagna ha respinto il ricorso.

E' seguito l'appello dell'interessato a questo Consiglio, con domanda di sospensiva. L'Amministrazione dell'Interno si è costituita per resistere all'appello.

In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, il Collegio ravvisa le condizioni per una decisione immediata del merito della controversia.

5. Va premesso che, per l'effetto devolutivo dell'appello, si debbono prendere in considerazione solo i fatti esposti nel ricorso di primo grado, e i relativi motivi di diritto. D'altronde si deve giudicare della legittimità del provvedimento impugnato in primo grado, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della sua emanazione. I fatti successivi non possono essere presi in considerazione nel presente giudizio, ma semmai potranno essere valutati dall'Amministrazione in sede di esame di nuove istanze dell'interessato, qualora vi siano i presupposti per la loro presentazione.

6. Ciò premesso, e passando al merito, si osserva che in linea di principio non è errata la tesi che il mancato versamento dei contributi non sia, di per sé, una prova piena e definitiva della inesistenza (o fittizietà) del rapporto di lavoro. Ma non si può negare che in una qualche misura valga come indizio, da valutare nel complessivo contesto fattuale.

Nel caso in esame, l'interessato, ricorrendo in primo grado, pur deducendo, come già detto, che il mancato versamento dei contributi non è prova sufficiente, non ha fornito alcun elemento utile a conferire credibilità alla tesi dell'effettiva sussistenza del rapporto lavorativo. Ad esempio nulla ha detto riguardo all'attività esercitata dai suoi dichiarati datori di lavoro (i titolari delle due ditte individuali aventi, come detto

sopra, la sede allo stesso indirizzo, verosimilmente la loro abitazione), alle mansioni che egli avrebbe svolto alle loro dipendenze, al luogo dove egli avrebbe reso le sue prestazioni, alle retribuzioni percepite, e via dicendo.

7. Più in generale, tutte le risultanze documentali, sino alla data del provvedimento impugnato in primo grado, disegnano un quadro di discontinuità e occasionalità dei contratti di lavoro via via dichiarati (veritieramente o meno).

8. In conclusione, l'appello va respinto.

S'intende che la presente decisione non preclude all'interessato di ottenere un nuovo permesso di soggiorno su nuove basi, qualora se ne verificano i presupposti che spetta all'Amministrazione valutare.

Le spese del grado possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) **rigetta l'appello.**

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)